



*Ministero delle*

*Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  
NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E  
STATISTICI

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per  
l'intermodalità**

Via G Caraci 36 – 00157 ROMA  
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Roma,

M\_INF-TSI  
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per  
l'Intermodalità  
TSI-DIV2  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0011219-20/06/2017-USCITA  
23.12.03

Alle Direzioni Generali  
Territoriali  
Agli Uffici di motorizzazione  
civile  
Alle Regioni e Province  
autonome  
Alle Associazioni di imprese  
per il trasporto di passeggeri  
su strada  
LORO SEDI

Circolare n. 8 /2017

TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA

**OGGETTO:** *Servizi di linea interregionali collegati a servizi regolari  
internazionali (di cabotaggio e in connessione) – Integrazioni a  
circolare 5/2013*

Alcuni Uffici di motorizzazione civile (d'ora in avanti: UMC) hanno posto  
quesiti sui servizi in oggetto, attualmente disciplinati con circolare n. 5/2013  
(prot. 15648 del 24/6/2013).

Nelle more di una revisione più ampia della suddetta circolare 5/2013, si  
ritiene opportuno fornire chiarimenti su due quesiti particolarmente rilevanti,  
per evitare il rischio di immediate difformità applicative.

**1) UMC COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE  
DA TENERE A BORDO**

Con riferimento a quale sia l'UMC competente per gli adempimenti in materia  
di documentazione da tenere a bordo, si precisa quanto segue.

Per i servizi di cabotaggio –caratterizzati cioè dal fatto che l'impresa ha sede  
in altro Stato comunitario- la circolare 5/2013 chiarisce che la competenza è  
dell'UMC capoluogo di Regione ove è situata la prima fermata effettuata in  
territorio italiano.

Per i servizi in connessione –e cioè autorizzati a imprese aventi sede in Italia-  
si applica in via analogica quanto previsto per i servizi interregionali nazionali

(cfr. circolare 6/2013 prot. n. 19341 del 9/8/2013), talché la competenza è dell'UMC capoluogo di Regione dove ha sede l'impresa titolare.

## **2) DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO**

E' stato inoltre chiesto se per i servizi di cabotaggio e per quelli in connessione debba essere rilasciata un'autorizzazione *ad hoc* (mod. DTT 151), o se sia sufficiente l'annotazione sull'autorizzazione relativa al corrispondente servizio internazionale.

Sul punto, si ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione (mod. DTT 151) *ad hoc* -su cui l'UMC competente avrà cura di apporre la pertinente annotazione citata nella circolare 5/2013- considerato che l'autorizzazione al servizio internazionale ben può essere rilasciata dallo Stato estero (nel caso sia di cabotaggio che di connessione) e sarebbe irrituale incidere su un provvedimento non di competenza del Ministero italiano. Inoltre, la soluzione prospettata rende più agevole la funzione di controllo da parte delle forze di Polizia e più ordinata e gestibile la documentazione nel caso di modifiche plurime nel corso della durata dell'autorizzazione.

Il Direttore generale

Dott. Enrico Finocchi

